

COMUNE DI ESANATOGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

**Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(integrato e modificato con i DD.Lgs. 346/99 e 383/99)**

Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione e per la presentazione della autocertificazione di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.32/1998, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

*Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 13-05-2000*

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Geom. G. BARTOCCI**

**IL SINDACO
Giorgio PIZZI**

Art. 1. - PREMESSE

Le seguenti disposizioni prescrivono i criteri, i requisiti e le caratteristiche che le aree facenti parte del territorio comunale di Esanatoglia devono possedere affinché su di esse possano essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n.53 del 5 marzo 1998 e successivamente modificati dal D.Lgs. 346/99 e dal D.Lgs. 383/99.

Inoltre dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle riguardanti indici e parametri edilizi ed urbanistici, nel rispetto delle quali il Comune di Esanatoglia è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per l'esecuzione delle opere consentite, ai sensi dell'art. 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed ogni altra disposizione che permetta agli interessati di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione richiesta dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.32/98, anche ai fini del potenziamento ovvero della ristrutturazione degli impianti esistenti.

Tali norme, ai sensi dell'art. 1 comma 1bis del D.Lgs 8/9/99 n. 346costituiscono mero adeguamento degli strumenti urbanistici ed entreranno in vigore alla approvazione del Consiglio Comunale.

Art.2. - UBICAZIONE DELLE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le aree per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, per il potenziamento o la ristrutturazione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.32/98, devono essere ubicate nelle seguenti parti del territorio comunale:

- a) **Secondo il tipo di strada in base alla classificazione del Nuovo Codice della Strada:**
Gli impianti potranno essere ubicati esclusivamente lungo le strade extraurbane secondarie di tipo C, secondo la classificazione dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada;
- b) **Secondo le "Zone omogenee" previste dal vigente Piano Regolatore Generale:**
EN Zona Agricola Normale
D Zone Produttive di Espansione (DC1, DC2, DC3, Dart);
Resta fermo il rispetto dei vincoli nazionali e regionali di ordine superiore.
- c) **Secondo le previsioni degli eventuali Piani Particolareggiati attuativi dello strumento urbanistico generale:**
Le aree nelle zone D destinate ad ospitare gli impianti dovranno essere cartograficamente individuate nei relativi Piani di Zona.
- d) **Secondo le fasce di rispetto stradale così come previste:**
- dallo strumento urbanistico generale o dagli eventuali Piani Particolareggiati attuativi;
- dalle norme del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Art. 3. - NORME APPLICABILI ALLE AREE

Nelle aree come sopra individuate risultano vigenti le seguenti disposizioni attuative:

Definizione di superficie minima: Per il concetto di superficie minima si fa riferimento a quello stabilito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Definizione di volume edificabile: Per il concetto di volume si fa riferimento a quello stabilito dal vigente

Regolamento Edilizio Comunale all'art.13 comma 1, lett. d).

Definizione di altezza massima degli edifici e degli accessori (chioschi, pensiline, ecc.):

Per il concetto di altezza si fa riferimento a quello stabilito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale all'art.13 comma 1, lett. n).

Definizione di distanza e distacco (edifici, accessori dell'impianto di distribuzione, recinzioni, ecc.)

Per il concetto di distanza e distacco si fa riferimento a quello stabilito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale all'art.13 comma 1, lett. p, q, r, s).

Superficie minima dell'area di intervento:

Mq. 600

Superficie massima dell'area di intervento:

Mq. 10.000

Volume edificabile:

Indice fondiario = 0,5 mc / mq

Non sono ammesse volumetrie superiori a 3.000 mc.

Altezza massima degli edifici e degli accessori dell'impianto:

- per lotti fino a mq. 2.500: mt. 4,50
- per lotti oltre i mq. 2.500: mt. 6,50

Distanze

- dai confini di proprietà: mt. 20,00
- dai fabbricati: mt. 40,00

Il limite esterno dell'area ove sorge l'impianto deve essere posto alla distanza minima di ml. 100 dalla più vicina casa di abitazione e a ml. 50 da qualsiasi altro tipo di costruzione. L'area stessa dovrà essere recintata avendo cura di arretrare la recinzione stessa di minimo ml. 5 dal filo della sede stradale per garantire la visibilità.

Distanze dalla carreggiata stradale, secondo la classe e l'ubicazione della strada secondo il Nuovo Codice della Strada:

I) **in rettilineo:**

- a) fuori dei centri abitati ml. 30
- b) fuori dei centri abitati all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativiml. 10

Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.

II) **dalle curve:**

a) fuori dai centri abitati all'interno della curva:

si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme:

- 1) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 metri si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati alle lettere a) e b) del

precedente punto I):

2) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà antistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nelle lettere a) e b) del precedente punto I), ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

b) fuori dai centri abitati all'esterno della curva:

si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

Distanze dagli incroci e intersezioni stradali, secondo la classe e l'ubicazione della strada (all'interno o fuori dai centri abitati):

- **a raso:** Alle fasce di rispetto di cui alle lettere a) e b) del punto I) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze di cui alle citate lettere a) e b) e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi;
- **in corrispondenza e all'interno degli svincoli stradali:** Si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo

Dotazione di servizi: L'area dovrà essere dotata di tutti i servizi necessari (energia elettrica, acqua, fognatura, ecc.).

E' fatto obbligo della dotazione di servizi igienici distinti per uomini, donne e disabili.

I costi di urbanizzazione saranno a totale carico del soggetto attuatore.

Art. 4. - MODALITA' E FORMA DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PRESCRITTA DALL'ART. 1, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 32/1998

L'autocertificazione deve essere redatta con le forme e secondo le modalità prescritte dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) a firma del richiedente.

Tale autocertificazione deve contenere i dati analitici specifici dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione, oltre ai dati indicanti il rispetto della normativa transitoria di cui all'art.3, comma I, del D.lgs. n.32/98 (chiusura di n. 2 ovvero di n. 3 impianti preesistenti).

Alla presente si allega lo schema del modello di autocertificazione (Allegato B, modello sub/1), il quale dovrà essere utilizzato dagli interessati per la trasmissione in Comune delle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

Nel caso di potenziamento ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti si dovrà redigere a cura degli interessati apposita autocertificazione contenente tutti i dati riportati nell'allegato B sub/1.

Art. 5. - MODALITA' E FORMA DI PRESENTAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA PRESCRITTA DALL'ART. 1, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 32/1998

La perizia giurata deve essere redatta da un ingegnere o da altro tecnico che possieda le competenze professionali alla redazione del progetto di installazione, potenziamento o di ristrutturazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti, iscritto al relativo albo professionale.

Tale perizia giurata deve contenere i dati analitici specifici dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione, con particolare riguardo alla conformità urbanistico-edilizia, così come integrata dalla presente

normativa, alla conformità alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle norme per la tutela dei beni storico-artistici, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento ed alle norme della Legge Regionale n. 11 del 15/05/1991, oltre ai dati indicanti il rispetto della normativa transitoria di cui all'art.3, comma 1 del D.Lgs. n.32/98.

La perizia dovrà riportare l'attestazione di asseverazione da parte della Pretura competente, nei modi e nelle forme di legge.

Alla presente si allega lo schema del modello di perizia giurata (Allegato B, modello sub/2), il quale dovrà essere utilizzato dai tecnici interessati per la trasmissione in Comune delle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

Nel caso di potenziamento ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti si dovrà redigere a cura dei tecnici interessati apposita perizia giurata contenente tutti i dati riportati nell'allegato sub/2.

Art. 6. – ULTERIORI NORME E DISPOSIZIONI

Il perimetro dell'area dovrà essere piantumato con assenze arboree o arbustive che coprano la recinzione. All'interno dell'area dovrà essere garantita la presenza di una zona riservata a parcheggio di uso pubblico nella misura del 10% della superficie fondiaria e comunque per un numero di parcheggi non inferiore a 4 e non superiore a 10.

Oltre alla destinazione d'uso principale sono altresì ammesse le seguenti destinazioni: autofficina, rivendita autoaccessori, autolavaggio, servizio di ristoro.

Tali destinazioni sono comunque legate alla realizzazione ed alla permanenza dell'impianto di distribuzione.

La segnaletica di indicazione, realizzata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della strada, non dovrà superare l'altezza massima consentita per gli edifici.

Per quanto non previsto nelle presenti norme, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica, al vigente Piano Regolatore Comunale ed al Regolamento Edilizio, nonché a tutte le norme locali, regionali e nazionali che disciplinano la materia.